

4. *Diritto comunitario — Principi — Forza maggiore (v. punto 165)*
5. *Diritto comunitario — Principi — Forza maggiore — Nozione (v. punti 174-176, 178)*

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario l'importo di EUR 979 554,48, corrispondente ad una rettifica dell'aiuto destinato ai produttori andalusi di taluni agrumi, per gli esercizi finanziari 1998-2001.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Ordinanza del presidente del Tribunale 28 marzo 2007 — IBP e International Building Products Francia / Commissione

(Causa T-384/06 R)

«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Concorrenza — Pagamento dell'ammenda — Garanzia bancaria — Mancanza di urgenza»

1. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Nesso diretto tra il ricorso principale e la domanda di provvedimenti provvisori — Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 104, n. 2) (v. punti 33-37)*
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere alla riscossione immediata di un'ammenda — Presupposti per la concessione — Circostanze eccezionali (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 53-58, 61, 64, 66-68, 76-77)*
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere alla riscossione immediata di un'ammenda — Presa in considerazione della situazione del gruppo al quale appartiene l'impresa (Art. 242 CE) (v. punti 83-84, 86-87, 89, 91, 93, 95)*

Oggetto

Domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione dell'art. 2, lett. c) e d), della decisione della Commissione 20 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi) e, in particolare, alla dispensa dall'obbligo di fornire una garanzia bancaria del tipo di quella imposta nella lettera della Commissione 4 ottobre 2006 con cui è stata notificata la decisione alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.